

Pubblicato il 25/11/2022

N. 05565/2022 REG.PROV.CAU.
N. 08528/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8528 del 2022, proposto dal comune di , in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorella Fumarola e Umberto Pillitteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

i signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Gattamelata, Maria Sala e Enrico Barilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;

nei confronti

A.T.S.

, Arpa , Arpa

, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Terza) -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 il consigliere Alessandro Verrico;

Viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;

Considerato che, ad un esame proprio della sede cautelare, il ricorso in appello non risulta assistito dai richiesti requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per la concessione della misura cautelare;

rilevata, in particolare, la necessità di effettuare approfondita istruttoria da parte comunale al fine di individuare il reale responsabile dell'inquinamento;

considerato peraltro che non sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile lamentato da parte ricorrente;

ritenuto, quindi, di dover respingere la domanda cautelare;

ritenuto che, alla luce delle concrete circostanze inerenti al giudizio, sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8528/2022).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

Luca Lamberti, Presidente FF

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Verrico

IL PRESIDENTE
Luca Lamberti

IL SEGRETARIO